



**REP. DRD n° 246/2018**

**PUBBLICATO IL 13 febbraio 2018**

**PROT. 21131**

### **IL RETTORE**

richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamato il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 11.04.2014;

preso atto che con delibere n. 499/17465 del 19 aprile 2013 e n. 510/29890 del 22 aprile 2013, assunte rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è stato istituito il Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale - CUCI ed approvato il relativo Regolamento;

preso atto delle deliberazioni SA/16-01-2018/6 e CDA/17-01-2018/21 con le quali sono state approvate le modifiche al testo del Regolamento del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale - CUCI;

ritenuto di procedere all'emanazione del nuovo regolamento

### **d e c r e t a**

1. l'emanazione del Regolamento del Centro per la Cooperazione Internazionale - CUCI, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Il suddetto regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Parma, 5 febbraio 2018

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

f.to IL PRO RETTORE VICARIO

Paolo Martelli

*L'originale è agli atti dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei*

R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	Dirigente VI Area – Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	f.to Ing. Barbara Pancioli
--	--	----------------------------



**REGOLAMENTO  
DEL  
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DENOMINATO  
CENTRO UNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CUCI)**

**Art. 1 — Costituzione del Centro**

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e degli artt. 2 e 3 del Regolamento di Ateneo per "l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI)

**Art. 2 – Finalità e modalità operative**

1. Il CUCI riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo, intesa come forma prevalente delle relazioni internazionali, in virtù degli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale per la riduzione delle disuguaglianze e per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti

2. Il CUCI si propone pertanto di:

2.1 individuare, valorizzare e coordinare le risorse tecniche e scientifiche presenti nell'Ateneo di Parma che si rendano disponibili ad operare per il rispetto dei diritti umani, per la promozione dello sviluppo umano, sociale ed economico dei Paesi in via di sviluppo e per la lotta alla povertà;

2.2. promuovere le relazioni tra Ateneo e i soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità appena enunciate e che possano contribuire attivamente alla realizzazione di iniziative concrete e all'attivazione di progetti comuni;

2.3. partecipare e rafforzare, per lo specifico di competenza, le iniziative di internazionalizzazione dell'Ateneo;

3. Modalità operative del CUCI:

3.1 Lavora in un'ottica di complementarità delle competenze e di sinergia delle professionalità presenti sia in Ateneo sia sul Territorio per raggiungere gli obiettivi prefissati;

3.2 Promuove ricerche e studi interdisciplinari atti a stimolare la cooperazione e la solidarietà internazionale dell'Università di Parma;

3.3 Fornisce supporto scientifico e organizzativo alle attività delle diverse aree disciplinari rivolte a paesi in via di sviluppo;



- 3.4 Elabora e attua progetti di ricerca interdisciplinari e iniziative sperimentali finalizzate a migliorare le conoscenze sulle condizioni che favoriscono lo sviluppo umano e sociale nei contesti ad elevata povertà;
- 3.5 Elabora e sperimenta modelli di intervento di carattere interdisciplinare finalizzati alla lotta alla povertà;
- 3.6 Promuove e gestisce programmi per iniziative finalizzate all'assistenza tecnologica, alla didattica e alla formazione nei paesi con difficoltà di accesso all'istruzione e alle conoscenze;
- 3.7 Rafforza le iniziative di didattica e di scambio docenti e studenti con le Università dei paesi low income e promuovere e sviluppare il rapporto diretto con Università dei paesi beneficiari;
- 3.8 Promuove iniziative di educazione, formazione e informazione nel campo della cooperazione e solidarietà internazionale;
- 3.9 Cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla cooperazione e solidarietà internazionale;
- 3.10. Fornisce prestazioni ad enti pubblici e a soggetti privati;
- 3.11. Promuove il dialogo inter-istituzionale (soprattutto a livello locale) per l'avvio di progetti che siano espressione delle potenzialità e dell'impegno del territorio;
- 3.12. Promuove e partecipa a progetti di coordinamento delle iniziative di cooperazione internazionale e solidarietà espresse dal tessuto sociale di Parma;
- 3.13. Approfondisce le conoscenze sui principali fenomeni economici e socio-istituzionali legati alla cooperazione e solidarietà internazionale espresse dal territorio.

### **Art. 3 – Durata, attivazione e disattivazione**

Il Centro ha una durata di 3 anni, rinnovata di ulteriori 3 anni tramite delibera del Consiglio del Centro da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo.

L'attivazione e la disattivazione del Centro avvengono secondo le modalità previste dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo per "l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari (commi 7,8,9,10).

### **Art. 4- Sede**

Il Centro ha sede presso i locali dell'Ateneo, siti in P.le San Francesco, 3- PARMA.

### **Art.5- Composizione del CUCI**

a) Sono componenti del CUCI i docenti e i ricercatori dell'Ateneo di Parma che ne fanno richiesta e che partecipano al raggiungimento delle finalità del Centro;



- b) Fanno parte inizialmente del Centro i docenti indicati nell'allegato (X) al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. L'adesione al Centro deve essere comunicata al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente
- c) Le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, sono approvate dal Consiglio del Centro.
- d) Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti anche esterni all'Università degli Studi di Parma.
- e) Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
- f) Il Rettore, conformemente al Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, sentito il Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico – amministrativo da destinare al funzionamento del Centro stesso.

## **Art. 6- Coordinamento amministrativo del Centro**

Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente. L'Amministrazione individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell'interessato/a, una unità di personale che svolga le funzioni di coordinamento amministrativo del Centro.

## **Art. 7- Organi del Centro**

Organi del Centro sono: il Direttore, il Consiglio del Centro, la Giunta e il Comitato Scientifico.

## **Art. 8. Il Direttore del Centro**

- a) Il Direttore è un docente di ruolo di Ateneo (PO, PA, RU) ed è nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione della Giunta del Centro. Resta in carica tre anni e può essere rinominato per una volta consecutiva. In caso di cessazione anticipata verrà nominato un sostituto dal Magnifico Rettore per il periodo di completamento del mandato.
- b) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi, e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
- c) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
  - predispone il piano annuale delle ricerche e delle attività didattiche con le eventuali relative richieste di finanziamento;
  - predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;



- mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
- d) Il Direttore designa un professore afferente al Centro incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, che viene nominato Vicedirettore;
- e) Il Direttore del Centro è responsabile, rispetto all'Amministrazione Centrale della conduzione del Centro stesso; convoca e presiede il Consiglio del Centro.
- f) Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9. Il Consiglio del Centro**

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- Direttore del Centro
- Coordinatore amministrativo
- I docenti aderenti al Centro
- I Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro

Il Coordinatore amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria.

Il Consiglio del Centro si riunisce, almeno una volta all'anno, su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio del Centro individua nel suo seno il nominativo da sottoporre al Rettore per la nomina a Direttore (nominato con decreto rettorale).

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In particolare spetta al Consiglio:

- approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività e delle spese;
- avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
- approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;



- esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale;
- approvare le nuove adesioni al Centro, motivando l'eventuale non approvazione.

Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di voto consultivo.

## **Art. 10 La Giunta**

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Giunta è composta da:

- Direttore del Centro
- Vicedirettore del Centro
- Coordinatore amministrativo
- Due docenti indicati dal Consiglio e nominati dal Rettore

La Giunta ha compiti di traduzione operativa delle indicazioni generali emergenti dal consiglio del Centro.

In caso di necessità e di urgenza, su proposta del Direttore, può adottare delibere di competenza del Consiglio che verranno sottoposte a ratifica dello stesso nella sua prima successiva adunanza.

## **Art. 11 Il Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico è composto da:

- Il Direttore del Centro
- I membri della Giunta
- I responsabili di progetto
- I rappresentanti dei Dipartimenti che aderiscono al Centro

Si riunisce su richiesta del Direttore.

Il Direttore coadiuvato dalla Giunta incarica i responsabili dei singoli progetti che restano in carica fino alla conclusione del progetto o fino a volontaria rinuncia all'incarico.

Il responsabile del progetto gestisce il progetto assegnato e informa periodicamente il Comitato Scientifico sull'andamento del progetto.

## **Art. 12- Risorse finanziarie**

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:



- a) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- b) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti ai Centri;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- e) ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

## **Art. 13- Personale, strutture, attrezzature**

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messi a disposizione dei Dipartimenti aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

## **Art. 14- Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro**

- a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengano riassegnate ai Dipartimenti di origine.
- b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

## **Art. 15- Norme finali e transitorie**

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.